

## Regolamento Didattico del Corso di Studio in FISIOTERAPIA (L-SNT/2)

Vigente a partire dall'a.a. 2024/2025

### Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi «Link Campus University» [di seguito: LCU] e disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studi [di seguito: CdS] in Fisioterapia, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.
2. Il CdS in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) è attivato nella classe delle lauree L-SNT/2. La denominazione in inglese del CdS è "Physiotherapy".
3. Il CdS è erogato in modalità convenzionale (presenza) in lingua italiana.
4. La durata normale del corso è stabilita in 3 (tre) anni.
5. Per conseguire la laurea in Fisioterapia la/o studente deve aver acquisito 180 crediti formativi universitari [di seguito: CFU].
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di Laurea abilitante in Fisioterapia, classe delle lauree L-SNT/2. A coloro che hanno conseguito la laurea triennale compete la qualifica accademica di Dottore/Dottoressa.

### Art. 2 – Afferenza

1. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie [di seguito: Dipartimento].
2. L'organo collegiale deliberante è il Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Corso di Studio [di seguito Consiglio] delibera sulle materie di propria competenza e, se previsto e necessario, trasmette al Consiglio di Dipartimento per l'adozione della relativa delibera.

### Art. 3 – Organi del CdS

1. Sono organi del CdS:
  - a. il Consiglio;
  - b. il Coordinatore;
  - c. il Direttore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio (DAFPT);
  - d. la Giunta (ove presente);
  - e. il/la Rappresentante degli/le studenti;
  - f. il Gruppo Assicurazione Qualità (AQ)/Gruppo Riesame;
  - g. il Programme Leader (ove presente);
  - h. il Comitato di Indirizzo (ove presente);
2. Il CdS può altresì dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro, permanenti o temporanei

### Art. 4 – Consiglio di CdS

1. Il Consiglio è l'organo di gestione e organizzazione del CdS, cui compete l'attuazione dei compiti assegnati dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il Consiglio:
  - a) formula proposte relativamente all'ordinamento didattico, anche in funzione dell'assicurazione della qualità delle attività formative;
  - b) delibera sull'organizzazione didattica del CdS;

- c) approva il percorso formativo a seguito di richieste di abbreviazioni di corso, di cui al successivo Art. 24;
- d) regola il riconoscimento di certificazioni nell'ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- e) approva la Scheda di Monitoraggio Annuale [*di seguito*: SMA] e il Rapporto di Riesame Ciclico [*di seguito*: RRC], predisposti dal Gruppo AQ/Riesame.

2. Il Consiglio è composto di tutti i docenti titolari di un insegnamento di base e caratterizzanti, come da elenco fornito annualmente al Coordinatore dal Manager didattico. Nelle more della modifica dell'art. 9, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio integra la propria composizione con tutte/i le/i docenti titolari di insegnamento nel CdS. Al Consiglio partecipa di diritto il Rappresentante delle/gli studenti.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, al netto di chi ha giustificato per iscritto la propria assenza.

4. In ogni riunione, il Consiglio sceglie al proprio interno un segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio si riunisce all'occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall'Ateneo, su convocazione del Coordinatore ovvero ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, oppure per iniziativa del Rettore, del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento di afferenza del CdS.

6. Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma in presenza. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

7. La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno devono essere portati a conoscenza dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, per i quali l'avviso deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo intestato al docente (@unilink.it).

8. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

9. Il Consiglio deve approvare seduta stante il verbale della riunione, redatto dal segretario verbalizzante, ovvero approvarlo all'inizio della successiva riunione. Eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione.

10. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare i responsabili e/o i rappresentanti degli Uffici (Direttore didattico, Manager didattico, Coordinatore delle Segreterie, Referente didattico, ecc.).

11. Il Consiglio può deliberare la creazione di commissioni/gruppi di lavoro per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA. Tali commissioni/gruppi di lavoro possono altresì supportare il Gruppo AQ/Riesame.

#### Art.5 - Coordinatore del Corso di Studio

1. Il Coordinatore del CdS è nominato e revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

3. Sono competenze del Coordinatore:

- a) la formulazione al Direttore del Dipartimento di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
- b) la rappresentanza del CdS nei confronti degli altri organi di governo di Ateneo;
- c) la predisposizione dell'offerta formativa del CdS e la formulazione delle proposte per le coperture didattiche dei singoli insegnamenti;
- d) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del CdS;

- e) la predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dal CdS da trasmettere al Direttore del Dipartimento per la verifica dei risultati conseguiti;
  - f) la cura dell'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento del CdS;
  - g) la convocazione del Consiglio di CdS e la predisposizione del relativo ordine del giorno;
  - h) la trasmissione delle delibere del Consiglio di CdS agli altri organi accademici;
  - i) la tenuta, conservazione e verifica dei verbali del Consiglio di corso di studi.
  - j) la verifica delle schede di insegnamento in funzione degli obiettivi formativi del corso e dell'evoluzione del mondo del lavoro;
  - k) il coordinamento delle attività necessarie al fine di un efficace svolgimento delle attività didattiche;
  - l) il coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita e di tutorato in itinere, in sinergia con gli Uffici di Ateneo;
  - m) la verifica della coerenza delle modifiche all'offerta formativa con la normativa ministeriale di riferimento;
  - n) la valutazione dei risultati della didattica attraverso i questionari di valutazione per riferirne al Direttore del Dipartimento;
  - o) il supporto agli Uffici nella composizione delle Commissioni di laurea;
  - p) lo svolgimento di quanto eventualmente definito dai Regolamenti dell'Ateneo;
  - q) approva, in caso di urgenza, le richieste di abbreviazione di corso di cui al successivo Art.24.
4. Il Coordinatore è componente di diritto del Gruppo AQ/Riesame del CdS.

#### Art. 6 - Il Direttore delle attività formative, professionalizzanti e di tirocinio (DAFPT)

1. Il DAFPT è un docente a contratto che appartiene al medesimo profilo professionale del CdS di riferimento, in possesso della laurea specialistica/ magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie e almeno cinque anni di esperienza nell'ambito della formazione (Decreto 19 febbraio 2009, art.4 comma 5). È nominato dal Consiglio, su proposta del Coordinatore, la sua figura è individuata tra il personale dipendente delle strutture sanitarie in cui si svolgono le attività di tirocinio professionalizzante del CdS.
2. L'incarico del DAFPT ha una durata di tre anni accademici ed è rinnovabile.
3. Il DAFPT è responsabile delle attività teorico-pratiche e del loro coordinamento, includendo le attività didattiche e di tirocinio degli studenti. Propone al Consiglio la programmazione e l'organizzazione delle attività formative professionalizzanti, oltre a eventuali programmi di formazione integrativa. È inoltre incaricato della corretta gestione della documentazione che attesta la partecipazione obbligatoria degli studenti alle attività teorico-pratiche. Identifica le aree cliniche/settori da affidare ai tutor didattici professionalizzanti e sviluppa e attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini delle/degli studentesse/studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento. Infine, riferisce al Consiglio sull'andamento delle attività didattiche e di tirocinio, nonché sul percorso degli studenti e sull'ammissione agli esami, (previa verifica del completamento del numero di ore richieste per ogni insegnamento integrato).
4. Il DAFPT propone al Coordinatore del Cds il Tutor didattico il quale viene nominato dal Consiglio.

#### Art. 7 - La Giunta del CdS (ove presente)

1. La Giunta del CdS è un organo istruttorio e consultivo che assume un ruolo di collegamento tra Università, Governance, Dipartimento e CdS. Alla Giunta compete coadiuvare il Coordinatore per:
  - a) l'analisi preliminare e la redazione della documentazione che debba essere approvata dal CdS;
  - b) lo studio di fattibilità di attività didattiche integrative;
  - c) lo studio di fattibilità di creazione di eventuali commissioni/gruppi di lavoro;
  - d) la predisposizione dell'offerta formativa del CdS e la formulazione delle proposte per le coperture didattiche dei singoli insegnamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - e) lo studio di fattibilità di progetti di ricerca;
2. La Giunta è composta dal Coordinatore del CdS, da un docente di I o II fascia di ruolo o RTT, per ogni anno di corso, scelto dal Consiglio del CdS, su proposta non vincolante del Coordinatore, all'inizio di ogni Anno Accademico.

3. Le sedute della Giunta sono valide indipendentemente dal numero dei presenti purché ne sia documentata la regolare convocazione e siano presenti almeno due membri.
4. In ogni riunione, la Giunta sceglie al proprio interno un segretario verbalizzante. Essendo un organo consultivo, non è prevista alcuna votazione sugli argomenti all'OdG.
5. La Giunta si riunisce di norma una volta al mese o, all'occorrenza, su convocazione del Coordinatore oppure per iniziativa del Rettore, del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento di afferenza del CdS.
6. Le riunioni della Giunta si svolgono in presenza. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
7. La Giunta deve approvare seduta stante un documento riassuntivo della riunione, redatto dal segretario verbalizzante. Eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione. I verbali vengono portati all'attenzione del primo CdS successivo per la necessaria presa d'atto.
8. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati a partecipare i responsabili e/o i rappresentanti degli Uffici (Direttore didattico, Manager didattico, Coordinatore delle Segreterie, Referente didattico, ecc.).

#### Art. 8 - Rappresentante delle/gli studenti

1. Il Rappresentante delle/gli studenti viene individuato sulla base di quanto previsto da apposito Regolamento in corso di emanazione.
2. Il Rappresentante delle/gli studenti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di CdS, senza diritto di voto. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, partecipa al Consiglio la/o studente che rappresenta in CdS nel Gruppo AQ/Riesame o nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
3. Il Rappresentante delle/gli studenti può coincidere con il rappresentante del CdS in Gruppo AQ/Riesame.

#### Art. 9 - Il Gruppo Assicurazione Qualità (AQ) /Gruppo Riesame

1. Il Gruppo AQ/Riesame è composto da:
  - a. il Coordinatore del CdS, che ne è componente di diritto
  - b. almeno due docenti di ruolo, titolari di insegnamento di base o caratterizzante del CdS e individuati tra chi non svolge funzione di rappresentanza del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - c. almeno una unità di personale tecnico-amministrativo, coinvolta nella gestione didattica del CdS;
  - d. almeno una rappresentanza studentesca, in conformità di quanto previsto dalle linee guida europee sulla qualità. La/o studente componente del Gruppo AQ/Riesame non devono necessariamente coincidere con il Rappresentante delle/gli studenti; per contro, non può coincidere con la/il rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
2. Il Gruppo AQ/Riesame dura in carica tre anni.
3. Il Gruppo AQ/Riesame si riunisce su convocazione del Coordinatore del CdS.
4. Sono competenze del Gruppo AQ/Riesame:
  - a. la predisposizione della SMA e del RRC;
  - b. il supporto al Coordinatore nella predisposizione dell'offerta formativa e nell'aggiornamento della Scheda SUA-CdS;
  - c. il monitoraggio dei processi di AQ del CdS e l'implementazione delle eventuali azioni di miglioramento.

5. Il Gruppo AQ/Riesame può avvalersi del supporto di commissioni/gruppi di lavoro designati dal Consiglio di CdS per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA.

#### Art. 10 – Programme Leader (ove presente)

1. Il Programme leader, espressione delle Istituzioni, del mondo accademico o delle professioni, fornisce l'indirizzo generale del CdS, e ne cura la rappresentanza istituzionale nelle sedi accreditate.

#### Art. 11 - Il Comitato di Indirizzo (ove presente).

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra università, scuola e mondo del lavoro e delle professioni nonché la valutazione dell'efficacia degli sbocchi occupazionali del CdS.

2. A norma di quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo, il Comitato di Indirizzo collabora per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. analisi della domanda di formazione che proviene dal mondo del lavoro a livello locale, regionale e nazionale;
- b. definizione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento;
- c. progettazione e gestione di attività di stage curricolari e post-laurea;
- d. valutazione dell'efficacia degli esiti occupazionali prodotti dal CdS e monitoraggio delle carriere post-laurea, con funzioni anche propositive;
- e. job placement, anche contribuendo a identificare settori, aziende, opportunità per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

3. Il Comitato di Indirizzo è composto dal Coordinatore del CdS e da un numero di rappresentanti esterni non inferiori a tre in rappresentanza degli stakeholder, nominati dal Direttore Generale dell'Università. I componenti permangono in carica per tre anni.

4. La direzione del Comitato di Indirizzo è assunta dal Programme Leader del CdS, se presente, ovvero dal Coordinatore.

5. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Coordinatore di cui una in previsione dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS. Delle riunioni viene redatto un verbale.

#### Art. 12 – Monitoraggio annuale e Riesame ciclico

1. Il CdS è sottoposto a diverse forme di valutazione della qualità delle attività svolte.

2. Il Gruppo Aq/Riesame redige annualmente la SMA.

3. Ogni cinque anni, ovvero a intervalli più brevi nel caso di visita di accreditamento o qualora le condizioni del CdS lo richiedano, il Gruppo AQ/Riesame redige il RRC.

4. Sia la SMA che il RRC, redatte dal Gruppo AQ/Riesame, sono approvate dal Consiglio di CdS. Il Coordinatore verifica il loro caricamento in Scheda SUA-CdS da parte degli uffici competenti.

#### Art. 13 -Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali e professionali

1. Il CdS si propone di formare operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. I laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l'adozione di protesi

ed ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano l'efficacia; verificano le risposnde della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali. I fisioterapisti formati possono trovare occupazione in strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, sia in regime di dipendenza che libero professionale. In particolare, gli sbocchi occupazionali sono individuabili in qualsiasi ambito dove si rendano necessari gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. I laureati in Fisioterapia svolgono la propria attività nei servizi di fisioterapia e riabilitazione nell'ambito del S.S. Nazionale e Regionale, strutture private accreditate e convenzionate con il S.S.N., Istituti di ricerca, case di cura, cliniche, fondazioni, strutture e centri di riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, a domicilio del paziente, stabilimenti termali e centri benessere, ambulatori medici e/o ambulatori polispecialistici. La normativa in vigore consente lo svolgimento di attività libero-professionale in studi professionali individuali o associati, associazioni e società sportive nelle varie tipologie, cooperative di servizi, organizzazioni non governative (ONG), servizi di prevenzione pubblici o privati.

2. Gli obiettivi formativi del CdS sono di seguito riportati. Il laureato, al termine del percorso didattico, deve essere in grado di:

- Formulare la diagnosi e la prognosi fisioterapica: raccogliere i dati relativi all'anamnesi, funzioni, attività, partecipazione e ai fattori personali ed ambientali; eseguire la valutazione a carico dei diversi sistemi funzionali utilizzando strumenti e misure validate, linee guida, secondo i principi della Pratica Basata sulle prove di Efficacia (EBP); analizzare e interpretare criticamente i dati rilevanti per individuare una diagnosi funzionale fisioterapica e ipotesi prognostiche tenendo conto anche degli indici di recupero; individuare il livello di disabilità in riferimento all'ICF (menomazione, disabilità, partecipazione sociale); definire le possibili ipotesi alternative nell'interpretazione dei dati; esplicitare il ragionamento clinico utilizzato in riferimento alla diagnosi funzionale fisioterapica; confrontare i dati emersi dalla valutazione con gli eventuali approfondimenti bibliografici in funzione della tutela della salute del paziente.

- Definire e pianificare l'intervento fisioterapico: coinvolgere il paziente richiedendo la sua partecipazione attiva e informarlo della sequenza del percorso fisioterapico; definire i problemi fisioterapici e i relativi obiettivi da raggiungere progressivamente nel corso del trattamento; identificare i possibili interventi di natura preventiva, educativa terapeutica e palliativa; scegliere le risorse utilizzabili all'interno del percorso riabilitativo; motivare le scelte della pianificazione in riferimento alle conoscenze teoriche, costruite sui dati della valutazione e basate sulle migliori evidenze disponibili e le scelte/preferenze del paziente; formulare la propria proposta fisioterapica al team per la definizione degli obiettivi del progetto riabilitativo del paziente; partecipare alla programmazione degli interventi di educazione-informazione e suggerire attività rivolte alla gestione della persona e all'autocura ai pazienti ed ai familiari.

- Gestire il proprio lavoro nell'ambito del Servizio: pianificare il proprio lavoro tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del servizio in conformità alle esigenze organizzative e all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili, valutare nella pianificazione del trattamento fisioterapico la durata e la frequenza dell'intervento in relazione agli eventuali effetti collaterali dei farmaci che possono influenzare il trattamento fisioterapico; pianificare la singola seduta riabilitativa secondo le priorità degli interventi, in relazione a problemi e bisogni di ogni singolo paziente.

- Effettuare il trattamento fisioterapico: perseguire gli obiettivi fisioterapici secondo il percorso stabilito nella programmazione dell'intervento; scegliere le proposte fisioterapiche in relazione alla presenza di eventuali comorbidità; preparare il setting per attuare l'intervento fisioterapico; attuare interventi di natura preventiva; proporre alla persona assistita attività coerenti al programma predisposto, garantendo la sicurezza del paziente e rispettando la normativa vigente; proporre e suggerire con creatività eventuali soluzioni alternative in relazione ai risultati ottenuti dal paziente; utilizzare eventuali ausili/ortesi per facilitare le capacità funzionali; mantenere un crescente e continuo processo di collaborazione, nella presa in carico, con paziente e/o famiglia e/o caregivers.

- Verificare e valutare i risultati ottenuti: analizzare criticamente in modo propositivo il piano di trattamento e le proposte riabilitative; verificare in itinere i risultati della proposta fisioterapica, in collaborazione con altri professionisti; valutare il raggiungimento degli obiettivi e misurare gli

outcomes dell'intervento fisioterapico utilizzando metodologie e strumenti validati; valutare l'intero processo fisioterapico elaborato in relazione all'efficacia e all'efficienza dei risultati ottenuti.

- Documentare gli atti professionali: documentare le attività svolte sul caso clinico rispettando la sequenza della metodologia del percorso fisioterapico; utilizzando la cartella fisioterapica didattica ispirata ai principi 'ICF' per le competenze richieste; stendere report pertinenti all'area di tirocinio frequentata utilizzando la metodologia di stesura degli articoli scientifici.

- Assumere atteggiamenti professionali nel rispetto del codice deontologico: assicurare la riservatezza delle informazioni relative alla persona; rispettare l'individualità, le idee e le aspettative del paziente; operare con rigore metodologico applicando le continue acquisizioni scientifiche al campo di competenza; dimostrare consapevolezza dei propri limiti rispetto all'atteggiamento professionale, alle proprie abilità e competenze autovalutandosi criticamente.

- Instaurare una relazione efficace con la persona assistita, con i familiari e l'équipe: instaurare una comunicazione efficace nell'ambito della relazione di aiuto attraverso la comprensione della comunicazione non verbale, l'espressività corporea e l'assunzione di un comportamento conforme alle caratteristiche della persona; illustrare alla persona come le proposte fisioterapiche possano influire e/o modificare l'attività funzionale; condividere il progetto fisioterapico con la persona e con i familiari.

3. I risultati di apprendimento attesi al termine del percorso formativo per i laureati in Fisioterapia sono la acquisizione di un'ampia e vasta gamma di conoscenze sia nelle scienze di base che nelle discipline caratterizzanti, così come nel campo della comunicazione e della gestione professionale. In particolare dovranno conseguire solide basi culturali e scientifiche nel campo delle:

- Scienze propedeutiche di base, biomediche e psicologiche, per la comprensione dei fenomeni biologici, dei meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati, dello sviluppo motorio e psicomotorio, dei fenomeni fisiologici, anche in correlazione con le dimensioni psicologiche, sociali ed ambientali della disabilità;

- Scienze della Fisioterapia, necessarie a:

- individuare i bisogni preventivi e riabilitativi del soggetto tramite la valutazione dei dati clinici in campo motorio, psicomotorio, cognitivo e funzionale, per entità e significatività dei sintomi;
- comprendere gli elementi alla base dei processi patologici sui quali si focalizza l'intervento riabilitativo e/o terapeutico, in età evolutiva, adulta o geriatrica;
- sviluppare i migliori approcci terapeutici, tecnici e metodologici, per la risoluzione dei problemi di salute della persona assistita;
- acquisire le basi scientifiche delle alterazioni funzionali e della metodologia riabilitativa generale e specifica nei vari settori specialistici (neurologia, ortopedia e traumatologia, cardiovascolare, area critica, oncologia, infettivologia, pneumologia, area materno - infantile, ecc.);
- pianificare e verificare l'intervento fisioterapico utilizzando con modalità valutative oggettive e terapeutiche efficaci tutti gli strumenti opportuni per la risoluzione del caso (terapie strumentali, terapie manuali, psicomotorie e occupazionali, proponendo l'eventuale uso di ortesi, protesi e ausili), in relazione alle indicazioni ed alle prescrizioni del medico.

- Scienze interdisciplinari e medico chirurgiche per la comprensione degli elementi fisio-patologici applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; nonché conoscere gli elementi critici per la comparsa di sintomi indicatori di patologia acuta life threatening e saper effettuare manovre di primo soccorso (BLS);

- Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari, per conseguire la capacità di analisi dei problemi di salute del singolo e/o di una comunità e le risposte dei servizi sanitari e socio - assistenziali ai principali bisogni dei cittadini;

- Scienze statistiche, dei metodi quantitativi e dell'aggiornamento scientifico, per lo sviluppo della conoscenza degli strumenti statistici utili alla pianificazione del processo di ricerca, di alcuni metodi analitici da scegliere ed utilizzare nell'esercizio della professione, utilizzando le migliori evidenze scientifiche reperibili in letteratura, nel campo delle Scienze Fisioterapiche, nonché della capacità di valutazione dei dati epidemiologici nel contesto riabilitativo;

- Scienze del Management Sanitario finalizzate all'organizzazione delle attività di riabilitazione secondo criteri di priorità, appropriatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, sia delegando ai collaboratori le attività di competenza, che lavorando in team, assicurando continuità e qualità assistenziale;

- Conoscenze informatiche che consentano la consultazione di banche dati di interesse clinico e scientifico, la gestione dei database e le attività di interazione con la rete in particolar modo per quanto riguarda le opportunità di e-learning;

- Conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali e comprensione della letteratura scientifica internazionale.

Le forme didattiche previste per il raggiungimento di questo specifico obiettivo di formazione (capacità di applicazione delle conoscenze) comprendono lezioni frontali, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e discussione. Il processo d'insegnamento si avvarrà dei moderni strumenti didattici. La capacità di applicare le conoscenze conseguite verrà acquisita attraverso attività guidate, in laboratorio e sul territorio, soprattutto con approcci interdisciplinari. La valutazione di tali conoscenze e delle capacità di comprensione sarà attuata tramite le seguenti modalità di verifica: esami orali, scritti, prove pratiche simulate e su persona assistita, relazioni scritte, compilazioni di cartelle riabilitative.

4. Il CdS permette il proseguimento degli studi che prevede una laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, Master di 1° livello, corsi di aggiornamento e approfondimento (Educazione Continua in Medicina), con elevato grado di autonomia.

#### Art. 14 - Ordinamento didattico e Manifesto degli studi

1. L'ordinamento didattico del CdS è progettato in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il CdS definisce annualmente il Manifesto degli studi, ovvero l'insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, la tipologia di attività formative, il settore scientifico disciplinare (SSD), i CFU assegnati a ciascuna attività formativa distinti per modalità d'erogazione (didattica frontale ed attività teorico-pratica), le eventuali propedeuticità, ed infine la suddivisione delle attività formative per anno di corso.

3. Il Manifesto degli studi per l'anno accademico 2024/2025, comprensivo dei relativi curricula e della lingua di erogazione della didattica, è riportato nell'Allegato 1.

4. Il Consiglio di CdS è responsabile della corretta corrispondenza tra il Manifesto degli studi e l'ordinamento del CdS.

#### Art. 15 – Requisiti per l'accesso

1. L'accesso al CdS è programmato a livello nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999 ad esso si applicano le disposizioni in materia di programmazione a livello nazionale annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca [di seguito: MUR] e riportate nei bandi di concorso.

2. Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

3. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti. La prova di ammissione ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare anche il possesso di un'adeguata preparazione iniziale; è organizzata dall'Ateneo sulla base delle disposizioni emanate ogni anno dal MUR.

4. Le modalità e la durata della prova sono indicate nei D.M. emanati annualmente dal MUR in cui sono anche definiti i programmi, i contenuti e le modalità di svolgimento della stessa. Gli studenti che hanno superato l'esame di ammissione ai corsi delle Professioni Sanitarie potranno essere ammessi con un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) in una o più delle seguenti aree del sapere "Biologia", "Chimica", "Matematica e Fisica". Per ciascuna di tali aree, non verranno attribuiti OFA se il candidato

avrà risposto correttamente almeno a 9 domande per Biologia, a 6 domande per Chimica e a 5 domande per Matematica/ Fisica.

Le modalità di assolvimento degli OFA saranno pubblicate annualmente sul sito web di Ateneo.

Il mancato assolvimento dell'OFA comporterà l'impossibilità, a partire dall'anno accademico 2025-2026, di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi al primo.

#### Art. 16 – Organizzazione didattica

1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo della/o studente (D.M. 270).
2. Un CFU di lezione corrisponde a 10 ore di insegnamento frontale.
3. Un CFU di tirocinio/stage corrisponde a 25 ore di attività pratica.

La scelta del rapporto ore/attività viene fatta rispettando la numerosità di ore prevista dalla relativa Direttiva Europea.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
5. Le attività formative, le/i docenti responsabili delle stesse e i relativi programmi sono resi noti annualmente attraverso il sito web di Ateneo.
6. Le ADE possono consistere in seminari, convegni/congressi, internati e altri programmi di formazione internazionali. I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario. I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell'evento prescelto e per questo motivo possono essere frequentate dalle/dagli studentesse/studenti durante tutto l'anno. Gli internati estivi all'estero possono essere proposti al Coordinatore del CdS da professori e ricercatori del Dipartimento e dal DAFTP. Tali proposte vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio che provvederà, laddove necessario, ad attivare la procedura per il riconoscimento dei crediti ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo.

#### Art. 17 – Schede di insegnamento

1. Ogni docente titolare di insegnamento e/o responsabile di attività formativa redige annualmente una scheda di insegnamento, contenente gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, il programma dettagliato, le eventuali propedeuticità (obbligatorie e/o consigliate), le modalità di svolgimento dell'esame, i criteri di valutazione dell'apprendimento, i criteri di attribuzione del voto finale, il materiale didattico, le attività didattiche e gli eventuali consigli della/del docente. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale della/o studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.
2. Le schede di insegnamento, raccolte dagli Uffici, vengono trasmesse al Coordinatore che verifica la coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi formativi generali del CdS, agli obiettivi formativi specifici e ai risultati di apprendimento attesi e, ove necessario, richiede le opportune modifiche.
3. Una volta approvata, la scheda di insegnamento viene pubblicata sul sito web di Ateneo da parte degli Uffici.
4. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

#### Art. 18 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. È previsto l'obbligo di frequenza. L'obbligo risulta assolto se la/o studente partecipa ad almeno il 75% delle attività formative. La verifica dell'assolvimento dell'obbligo compete al docente titolare dell'insegnamento e/o dell'attività formativa. Per quanto riguarda il tirocinio, oltre alla frequenza obbligatoria del 100% delle ore previste, è necessario ottenere un giudizio positivo attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti. Al termine degli ADE, per le/gli studentesse/studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, è prevista una unica valutazione con l'espressione di una valutazione in idoneo/non idoneo.
2. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del CdS sono indicate nell'Allegato 1.

#### Art. 19 – Esami e verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa indicata nel manifesto degli studi è prevista una verifica di profitto al termine dell'attività didattica, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.
2. La verifica di profitto può consistere in esami (orali e/o scritti) e in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine, presentazioni) ritenute idonee dalla/dal docente responsabile. La verifica di profitto, che può comprendere anche più di una tra le forme sopra indicate, e gli eventuali accertamenti parziali in itinere sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla/dal docente responsabile dell'attività formativa e dettagliate nella scheda di insegnamento.
3. A seconda della tipologia di attività formativa, la verifica di profitto può assumere la forma dell'esame, che comporta l'attribuzione di un voto secondo le modalità dettagliate al successivo comma 9, ovvero di una valutazione all'esito della quale alla/o studente viene riconosciuta una idoneità.
4. Il numero massimo degli esami non può essere superiore a 20 di cui 3 di tirocinio. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
  - a. di base;
  - b. caratterizzanti;
  - c. affini o integrative;
  - d. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
5. Per poter accedere alla verifica di profitto la/o studente deve prenotarsi attraverso la piattaforma gestionale Esse3. Per potersi prenotare, la/o studente deve essere in regola con l'iscrizione e il pagamento delle tasse, nonché aver assolto le eventuali propedeuticità.
6. Tutte le verifiche di profitto che si svolgono in forma orale sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare sedi, modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Quando siano previste prove scritte la/il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione.
7. Per lo svolgimento delle verifiche di profitto, le/gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disabilità o bisogni educativi speciali (BES) possono beneficiare degli ausili e supporti previsti dalla l. 28.01.1999 n. 17 e dalla legge 08.10.2010 n. 170.
8. La valutazione è effettuata dal docente responsabile dell'insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. In caso di indisponibilità del Presidente, il Direttore del Dipartimento può delegare un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare come Presidente della Commissione. Nel caso di insegnamenti integrati, la Commissione è presieduta dal titolare dell'insegnamento ed è prevista la presenza di almeno una/un docente per ciascun modulo didattico.
9. Per gli insegnamenti che prevedono un esame finale, la valutazione del profitto è espressa con votazione in trentesimi; il voto minimo per il superamento dell'esame è diciotto/trentesimi (18/30). La Commissione può all'unanimità aggiungere la lode al massimo dei voti. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, la valutazione determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Gli esami superati non possono essere ripetuti. La valutazione viene espressa in trentesimi per tutti gli esami fatta eccezione per la conoscenza della lingua straniera, gli ADE, le attività seminariali ed i laboratori per i quali è previsto il giudizio di idoneità.
10. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della Commissione con la sottoscrizione di un verbale. Il voto dell'esame viene riportato su apposito documento, redatto secondo le modalità previste dall'Ateneo.
11. Gli appelli d'esame e le altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità.
12. Fermo restando che l'esame non può essere sostenuto prima della conclusione del relativo insegnamento e delle relative frequenze, in ciascun appello la/o studente in regola con la posizione amministrativa e che si sia prenotato nei termini, può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza.
13. La/o studente che intenda partecipare a programmi di mobilità studentesca deve presentare all'Ateneo il Learning Agreement con l'indicazione degli insegnamenti che intende seguire presso

l'Ateneo ospitante. L'attribuzione dei relativi CFU avviene dopo la conclusione del periodo di mobilità. Nel caso in cui gli esami sostenuti presso l'Ateneo ospitante non siano comparabili né per nome né per numero di CFU a quelli previsti dal manifesto di studi del presente CdS, gli studenti dovranno allegare al Learning Agreement il programma del corso validato dal titolare del corso stesso. Qualora non fosse possibile riconoscere totalmente i CFU dell'insegnamento, lo studente dovrà sostenere una prova integrativa. Infine, nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi.

14. la/o studente potrà essere richiesto di sostenere eventuali prove di verifica di esami già sostenuti qualora il Consiglio di Cds ritenga obsoleti i contenuti culturali per l'essere passato troppo tempo dal loro sostenimento.

#### Art. 20 – Tutorato

1. Il servizio di tutorato è rivolto a indirizzare e assistere la/o studente lungo tutto il percorso universitario, rendendolo attivamente partecipe del processo formativo e rimuovendo gli eventuali ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

2. Le tipologie di tutorato offerte dall'Ateneo sono:

- a. tutorato di orientamento e trasversale, svolto dal Referente didattico in collaborazione con le Segreterie;
- b. tutorato di orientamento internazionale, svolto dall'Ufficio Erasmus e dall'International Office;
- c. tutorato didattico, affidato a figure di supporto alla didattica (cultori della materia, dottorandi, titolari di contratti di didattica integrativa, ecc.);
- d. tutorato specializzato, svolto dal Referente didattico per l'inclusione.

#### Art. 21 - Tirocini curriculari

L'articolazione e l'organizzazione delle attività formative professionalizzanti sono approvate dal Consiglio del CdS, su proposta del Coordinatore.

Tali attività devono svolgersi attraverso forme di tirocinio condotte in strutture adeguate alle attività previste ed al numero degli studenti, sotto la responsabilità del DAFPT e la guida di tutor clinici allo scopo di favorire l'apprendimento clinico di competenze necessarie al raggiungimento di un'autonomia professionale, decisionale e operativa adeguate allo svolgimento delle funzioni e attività del profilo professionale. Il tirocinio deve essere frequentato obbligatoriamente nei tempi e nei modi previsti all'inizio dell'anno accademico. Tutte le attività professionalizzanti si svolgono secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio del CdS. Le attività formative professionalizzanti sono valutate attraverso tre esami, uno per ciascun anno di corso, e si intendono positivamente superati con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi. I suddetti esami prevedono verifiche orali e/o scritte e/o pratiche. Sono ammessi all'esame delle attività formative professionalizzanti gli studenti che abbiano frequentato regolarmente le esperienze pianificate, Il recupero delle assenze viene stabilito dal Coordinatore in accordo con il DAFPT prima dell'esame annuale delle attività formative professionalizzanti; qualora lo studente non abbia acquisito il 100% delle ore di tirocinio programmate con valutazioni positive, non potrà essere ammesso a sostenere l'esame. L'esame annuale delle attività formative professionalizzanti può essere sostenuto nella sessione ordinaria o nelle sessioni di recupero. La valutazione finale delle attività formative professionalizzanti viene effettuata da una Commissione di Esame presieduta dal Coordinatore e composta dal docente di ruolo responsabile della verbalizzazione e dal DAFPT dai tutor didattici e/o clinici incaricati nell'ambito del CdS. Le attività formative professionalizzanti degli studenti sono finalizzate all'apprendimento di competenze specifiche e non possono, in nessun caso, rappresentare attività lavorativa.

#### Art. 22 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. La laurea abilitante in Fisioterapia, unitamente alla relativa qualifica accademica, è conferita a seguito del superamento di una prova finale.

2. Per accedere alla prova finale la/o studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal CdS, e aver adempiuto gli obblighi amministrativi.

3. La prova finale in conformità con l'art. 7 D.I. 19 febbraio 2009 si compone di due parti: i) una prova pratica, in cui lo studente deve dimostrare di aver acquisito competenze e abilità tecnico-pratiche fondamentali proprie dello specifico profilo professionale; ii) la redazione di un elaborato scritto (tesi), con la guida di un docente relatore, e sua dissertazione. L'elaborato, inerente a tematiche con discipline strettamente correlate al profilo professionale, può avere un profilo di ricerca, di tipo tecnico- applicativo o compilativo.

Lo studente che non supera la prova pratica non può essere ammesso alla dissertazione della tesi. Entrambe le fasi oggetto della prova finale avverranno di fronte ad una Commissione composta a norma di legge, in ottemperanza al Regolamento didattico di Ateneo e ai Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Laurea. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. È organizzata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale. Essa ha l'obiettivo di valutare il raggiungimento delle competenze attese dal laureando espresse dai Descrittori di Dublino 20/05/2021 (Conoscenza e comprensione; Capacità di applicare conoscenza e comprensione; Autonomia di giudizio; Abilità comunicative; Capacità di apprendimento).

Nel dettaglio, in conformità con le circolari esplicative MUR/Ministero della Salute, la prova pratica può svolgersi secondo due modalità alternative:

a) simulazione pratica, strutturata in modo da permettere al laureando di avere acquisito le conoscenze e le abilità pratiche, tecniche e relazionali attese inserite nel contesto operativo previsto dallo specifico profilo professionale;

b) prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale.

Entrambe le modalità potranno essere integrate con un colloquio ove la Commissione, in accordo con i Collegi/Associazioni di categoria, lo ritenessero necessario. Per la valutazione della prova pratica la Commissione può attribuire un punteggio da 0 (insufficiente) a 5 punti. La prova si intende superata con il punteggio minimo di 1. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si ritiene non superato: il candidato non può pertanto accedere alla dissertazione della tesi e dovrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

Infine l'elaborato di tesi è redatto dal laureando con la direzione scientifica di un docente del corso di laurea (relatore) con il quale viene definito il progetto di lavoro, che deve essere inerente a tematiche o discipline strettamente correlate al profilo professionale. La dissertazione dell'elaborato di tesi avviene in seduta pubblica. Per la valutazione dell'elaborato finale la Commissione può attribuire un punteggio da 0 (insufficiente) a 5 punti. Sono oggetto di valutazione il livello di approfondimento del lavoro svolto, il contributo critico del laureando, l'accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica e la qualità della presentazione. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni, che sovrintendono alla regolarità dell'esame, di cui sottoscrivono i verbali.

4. La richiesta di tesi deve essere formulata dalla/o studente a una/un docente, individuato tra quelli titolari di insegnamento del CdS, e inviata secondo le modalità indicate sul sito web di Ateneo. La/Il docente, che riceve l'istanza della/o studente e che accetta la stessa, assume automaticamente il ruolo di "relatore". Il Consiglio di CdS effettua periodicamente il monitoraggio delle tesi assegnate per la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra le/i docenti.

5. La discussione della tesi avviene innanzi a una Commissione, nominata dal Rettore e composta da un numero di componenti compreso tra sette e undici, ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 1269/1938. Le funzioni di Presidente della Commissione sono, di norma, svolte dal Coordinatore del corso di studio o professore di prima fascia più anziano nel ruolo o, in mancanza, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo, ovvero, qualora ne ricorra l'esigenza, dal Coordinatore del corso di studio.

6. La Commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori. Possono, tuttavia, far parte della Commissione della prova finale anche professori di altre università, professori straordinari, professori a contratto nell'anno accademico interessato e cultori della materia. Alla Commissione partecipano i rappresentanti del MUR e quelli delle organizzazioni di categoria.

7. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico, nei limiti della sicurezza e capienza degli spazi.

8. Al termine della prova la Commissione, vista la media ponderata degli esami sostenuti e preso atto dei contenuti della relazione scritta e della discussione finale, esprime la propria votazione finale in cento decimi e può, all'unanimità, concedere alla/al candidato il massimo dei voti con lode e, se del caso, la dignità di stampa. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

#### Art. 23 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno delle Lauree non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

#### Art. 24 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri Atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui o altre forme di verifica, mediante apposita domanda. Alla/o studente ammesso al primo anno potranno essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere assolti entro i termini e con le modalità previste.

2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del Consiglio di CdS su proposta del Coordinatore:

- a. se la/o studente proviene da un CdS della medesima classe, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa; in ogni caso, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, previsto nell'Allegato 1, è riconosciuta in misura non inferiore al 50%; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea;
- b. se la/o studente proviene da un CdS appartenente a una classe diversa, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di CdS.

3. In casi di comprovata urgenza, il Coordinatore procede al riconoscimento dei crediti, con successiva ratifica da parte del Consiglio di CdS.

4. In caso di riconoscimento di esami/CFU, l'attribuzione del voto avverrà secondo le seguenti regole:

- a. se l'esame è riconosciuto per intero, rimane confermato il voto originario;
- b. se è riconosciuta solo una parte dei CFU dell'esame, il voto finale è determinato come media ponderata per i CFU del voto originario e del voto conseguito nella prova integrativa;
- c. nel caso in cui la convalida di un esame sia l'esito della convalida di due o più esami, il voto finale è determinato come media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami convalidati.

5. Il trasferimento ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni Sanitarie per gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei sarà oggetto di apposita procedura preceduta dalla emanazione di un bando.

#### Art. 25 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi alle/gli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sul sito dell'Università.

2. Il CdS aderisce al Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo.

#### Art. 26 – Norme finali e transitorie



LAUREA IN FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE  
SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)

CLASSE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO**

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

1. Il presente Regolamento si applica a tutti le/gli studenti immatricolati al CdS. Esso entra in vigore dal momento della sua approvazione e ha validità almeno per i tre anni successivi, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento; per quanto compatibile si applica anche alle/gli iscritti di altre coorti.
2. Nel caso di modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia, il CdS procederà alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché agli altri regolamenti applicabili.

## Allegato 1 – Manifesto degli Studi per l'a.a. 2024/2025

Curriculum: Unico

Lingua di erogazione: Italiano

ANNO	DENOMINAZIONE ATTIVITÀ	TIPOLOGIA	SSD	CFU	PROPEDEUTICITÀ
I	Basi anatomo fisiologiche del corpo Umano	A	BIO/16, BIO/09, BIO/17	7	
I	Basi molecolari della vita	A, B	BIO/10, BIO/13, FIS/07, MED/03	6	
I	Scienze socio-pedagogiche	A	M-FIL/02, M-PED/01, M-PSI/01, SPS/07	6	
I	Basi fisiopatologiche delle malattie	A, B	MED/08, MED/07, MED/05, MED/04	5	
I	Metodologia generale della Riabilitazione	A, B, C	MED/34, M-PED/04, MED/48	8	
I	Promozione della salute e della sicurezza	B, C	MED/36, MED/36 MED/17, MED/48	6	
I	Tirocinio I	B	MED/48	14	
I	Inglese			3	
II	Riabilitazione in area neurologica	B	MED/26,	6	

			M-PSI/08, MED/48		
II	Riabilitazione in area neurotraumatologica	B	MED/27, MED/37, MED/48, MED/50	6	
II	Riabilitazione in area ortopedica e traumatologica	B	MED/33, MED/34, MED/16, MED/48	7	
II	Management Sanitario, bioetica e deontologia	B	MED/02, MED/43, MED/48, SECS-P/07, SECS-P/10	5	
II	Riabilitazione in area geriatrica	B	MED/09, MED/26, MED/48	6	
II	Riabilitazione in area pediatrica	B	MED/39, MED/38, MED/48	5	
II	Tirocinio II	B	MED/48	21	Tirocinio I
III	Basi di Emergenza e Pronto Soccorso in riabilitazione	A, B	MED/41, MED/18, MED/18 MED/48	6	
III	Riabilitazione cardio respiratoria	B	MED/23, MED/21, MED/11, MED/10, MED/48	7	
III	Riabilitazione basata sulle prove di efficacia	A, B	MED/42, INF/01, INF/01,	7	

			MED/48, MED/01		
III	Riabilitazione in area specialistica	B	MED/06, MED/48, MED/24	5	
III	Tirocinio III	B	MED/48	25	Tirocinio II
	ADE			6	
	Attività seminariale			4	
	Laboratori professionali			3	
	Prova finale			6	

colonna Anno: indicare l'anno di corso in cui è prevista l'attività

colonna Denominazione Attività: inserire tutti gli esami e le altre attività previste. L'ultima riga è riservata alla prova finale

colonna Tipologia: indicare se A/B/C/D/E/F rispetto a ordinamento didattico

colonna SSD: indicare il numero di SSD associati all'attività (solo per insegnamenti)

colonna CFU: indicare il numero di CFU associati all'attività

colonna Propedeuticità: indicare l'eventuale propedeuticità obbligatoria (propedeuticità consigliate non vanno indicate in questa colonna, ma esclusivamente nella scheda di insegnamento)